



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria

N. 02

del 07.02.2011

Modifica ed integrazione del Regolamento per le alienazioni di beni immobili di proprietà comunale (Delibera C.C. n. 67 del 30.10.2009).

L'anno duemila **undici** il giorno **sette** del mese di **febbraio** con inizio alle ore 17,30 e prosiegua, nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito a convocazione del 01.02.2011, si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Comunale, Avv. Camporeale Nicola – Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Michele Camero – Segretario Generale**.

Risultano presenti al momento dell'esame del provvedimento in oggetto i seguenti Componenti il Consiglio Comunale:

AZZOLLINI Antonio		- SINDACO -	Presente
<i>Consiglieri</i>		<i>Consiglieri</i>	
CAMPOREALE Nicola	Presente	SQUEO Mauro	Assente
MASTROPASQUA Pietro	Presente	SGHERZA Raffaele	Assente
LATINO Angela Paola	Presente	GIANCASPRO Mauro	Presente
DE CEGLIA Vito	Presente	SALVEMINI Giacomo	Presente
MARZANO Angelo	Presente	ABBATTISTA Giovanni	Presente
LA GHEZZA Raffaele	Assente	DE CANDIA Giuseppe	Assente
SCARDIGNO Leonardo	Presente	PATIMO Saverio	Presente
CIMILLO Benito	Presente	DI MOLFETTA Michele	Assente
ARMENIO Leonardo	Presente	MINUTO Anna Carmela	Presente
ANDRIANI Antonio	Assente	MANGIARANO Francesco	Presente
LA FORGIA Domenico	Presente	PIERGIOVANNI Nicola	Presente
SGHERZA Giuseppe	Presente	SIRAGUSA Leonardo	Assente
GIANCOLA Pasquale	Presente	CLAUDIO Adele Maria S.	Presente
SPACCAVENTO Mauro	Presente	DE ROBERTIS Mauro	Presente
DE GENNARO Giovannangelo	Presente	PORTA Giovanni	Presente

Presenti n . 24 Assenti n. 07

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in **prima** convocazione, dichiara aperta la seduta

E', altresì, presente in aula l'Assessore al Patrimonio, Dott. M. Magarelli e il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, Dott. G. De Bari.

Introdotta dal Presidente del C.C., svolge la relazione sull'argomento in oggetto l'Assessore al patrimonio, dott. M. Magarelli.

(Esce il Sindaco, Sen. A. Azzollini. **Consiglieri presenti n. 23**)

Preceduta dalla consueta fase di chiarimenti, nell'ambito della quale interviene il Cons.re Porta ed in risposta l'Assessore relatore, il Presidente del C.C. dichiara aperta la discussione generale. Intervengono i Consiglieri Porta, De Robertis e Salvemini e per l'Amministrazione l'assessore Magarelli.

(Entra il Cons.re De Candia. **Consiglieri presenti 24**)

Nel corso della discussione vengono proposti gli emendamenti alla proposta di deliberazione in esame, di seguito riportati con gli esiti delle votazioni a fianco di ciascuno indicati:

Emendamento proposto dal Cons.re Porta ed integrato dall'Amministrazione

- **il comma 2° dell'art. 1 "Oggetto" è così riformulato "Le procedure regolamentate con il presente atto fanno riferimento alla Legge 410 del 23/11/2001 e ss. mm. ed ii., alla Legge 133/2008 e ss. mm. ed ii. ed alla Legge 560/1993."**

Votazione: Consiglieri presenti n. 24 – Consiglieri votanti n. 24 – Voti favorevoli 24. Il Presidente dichiara accolto all'unanimità l'emendamento surriportato;

Emendamento proposto dal Cons.re Porta

- **al nuovo "Art. 4 bis " VENDITA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" è aggiunto il seguente 3° comma: " Il ricavato della vendita deve essere destinato per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti, programmi integrati, opere di urbanizzazione socialmente rilevanti, nonché reimpiegato in iniziative di manutenzione e nuove costruzioni."**

Votazione: Consiglieri presenti n. 24 – Consiglieri votanti n. 24 – Voti favorevoli 24. Il Presidente dichiara accolto all'unanimità l'emendamento surriportato;

Emendamento proposto dal Cons.re Porta

- **al nuovo "Art. 4 bis " VENDITA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" , comma 2°, lettera b) cassare le parole "con offerta in aumento".**

Votazione: Consiglieri presenti n. 24 – Consiglieri votanti n. 20, Consiglieri astenuti n. 4 (Salvemini, Abbattista, Patimo e De Candia) – Voti favorevoli 3 (Piergiovanni, De Robertis e Porta) – Voti contrari n. 17. Il Presidente dichiara respinto a maggioranza l'emendamento surriportato;

Emendamento proposto dal Cons.re De Robertis

- **al nuovo "Art. 4 bis " VENDITA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" , comma 1°, lettera b) aggiungere, dopo la parola "costituzione", le parole "intendendosi come tali le famiglie costituite da non oltre tre anni prima del bando (a tal fine farà fede la data di celebrazione del matrimonio)".**

Votazione: Consiglieri presenti n. 24 – Consiglieri votanti n. 23, Consiglieri astenuti n. 1 (De Candia) – Voti favorevoli 6 (Salvemini, Abbattista, Patimo Piergiovanni, De Robertis e Porta) – Voti contrari n. 17. Il Presidente dichiara respinto a maggioranza l'emendamento surriportato;

Indi il Presidente pone in votazione il provvedimento finale, nel suo complesso e stante l'esito favorevole della votazione stessa, dà atto che.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 67, in data 30/10/2009, con la quale approvava, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge 15/05/1997, n. 127, il "Regolamento per l'alienazione di beni immobili di proprietà comunale", inteso a disciplinare le procedure per le alienazioni dei beni immobili appartenenti al patrimonio del Comune di Molfetta, specificatamente individuati **all'art. 2 del detto Regolamento**, che di seguito, integralmente, si riporta:

"1. . Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari di cui all'art 58 del D.L. 112 del 25/06/2008, convertito con L. 133/2008, predisposto dalla Giunta Comunale ed approvato con delibera consiliare, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione di cui ne è parte integrante, costituisce autorizzazione alle alienazioni. Con tale piano vengono individuati i beni immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o di valorizzazione non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. L'inserimento degli immobili nel piano delle alienazioni determina la loro conseguente classificazione in patrimonio disponibile.

2. Sono alienabili:

- i beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile;*
- i beni immobili facenti parte del patrimonio indisponibile per i quali sia cessata la destinazione a pubblico servizio;*
- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;*
- i beni immobili facenti parte del demanio comunale per i quali sia intervenuto motivato provvedimento di sdemanializzazione;"*

Considerato che, al successivo **art. 3** del medesimo Regolamento vengono indicati i criteri per la "**Determinazione del valore di vendita**" con riferimento al "**valore medio di mercato**" che, solo per alcune fattispecie lì specificatamente indicate, viene calmierato con percentuali di abbattimento;

Vista, altresì, la propria deliberazione n. 64 del 22/11/2010, con la quale, integrando la precedente deliberazione C.C. n. 17/2010, venivano distinti gli immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale da alienare ai sensi della Legge 560/1993 (elenco "B1") e quelli da alienare, ai sensi del comma 7 dell'art. 58 della L. 06/08/2008, n. 133, modificato dal comma 16/bis dell'art. 19 della L. 30/07/2010, n. 122, mediante procedura di evidenza pubblica in favore di famiglie di nuova costituzione e comunque aventi i requisiti per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sull'edilizia residenziale pubblica (elenco "C");

Constatato che, la Giunta della Regione Puglia, con deliberazione n. 2964 del 28/12/2010 ad oggetto: "*Legge 24 dicembre 1993, n. 560 –Integrazione del Piano di vendita provinciale di Bari: Alienazione di alloggi E.R.P. nel Comune di Molfetta (Bari)*", ha autorizzato questo Comune alla vendita delle unità immobiliari di cui ai elenchi "B 1" e "C" della surrichiamata Deliberazione C.C. n. 64 del 22/11/2010, indicando le modalità di vendita ed i criteri per stabilire il prezzo di vendita con rinvio a quelli stabiliti dalla L. n. 560/1993;

Ritenuto, pertanto, opportuno integrare il "Regolamento", di cui alla Deliberazione del C.C. n. 67/2009, al fine di dare attuazione alle procedure per le alienazioni degli immobili di proprietà comunale;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni Consiliari Permanenti n. 3 (Affari Generali) e n. 4 (Patrimonio), reso con verbale di seduta congiunta in data 03/02/2011;

Preso atto del dibattito svoltosi in aula e degli emendamenti favorevolmente accolti dal consesso in sede di esame della presente proposta di deliberazione;

Acquisiti i pareri favorevoli, sotto l'aspetto tecnico e della regolarità contabile, del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli 17, contrari 7 (Salvemini, Abbattista, Patimo, De Candia, Piergiovanni, De Robertis e Porta) espressi in forma palese da n. 24 Consiglieri presenti e votanti

d e l i b e r a

A. La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

B. Integrare il "Regolamento per l'alienazione di beni immobili di proprietà comunale", approvato con deliberazione del C.C. n. 67/2009, come segue:

Art. 1 "OGGETTO", il comma 2° è così riformulato:

"2. Le procedure regolamentate con il presente atto fanno riferimento alla Legge 410 del 23/11/2001 e ss. mm. ed ii., alla Legge 133/2008 e ss. mm. ed ii. ed alla Legge 560/1993."

E' inserito l'articolo 4 bis, che così recita:

"Art. 4 bis " VENDITA DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"

1. La vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, verrà effettuata, previa autorizzazione regionale:

- a) Con le modalità e le procedure previste dalla legge n. 560/1993 e ss. mm. ed ii. - per gli alloggi occupati;
- b) Ai sensi della legge n. 133/2008, art. 58 – comma 7 – modificato dal comma 16 bis dell'art. 19, legge n. 122/2010, per gli alloggi liberi, mediante procedura ad evidenza pubblica, con offerta in aumento, in favore di famiglie di nuova costituzione, comunque aventi i requisiti per l'accesso ai benefici previsti dalla normativa sull'edilizia residenziale pubblica.

2. Il prezzo di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica deve essere calcolato secondo i criteri indicati dalla L. n. 560/1993;

3. Il ricavato della vendita deve essere destinato per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di quelle esistenti, programmi integrati, opere di urbanizzazione socialmente rilevanti, nonché reimpiegato in iniziative di manutenzione e nuove costruzioni."

C. Confermare in ogni altra parte il disposto del Regolamento per l'alienazione di beni immobili di proprietà comunale", approvato con deliberazione del C.C. n. 67/2009.

D. Il presente atto, divenuto esecutivo, sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione.

E. Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Domenico De Bari, Dirigente del Settore Economico-Finanziario.

(Escono i Cons.ri Abbattista, De Candia e Patimo. **Consiglieri presenti n. 21**)

In pubblicazione dal 10.02.2011